



## MINI – GUIDA per compilare la dichiarazione TARI utenze non domestiche - comunicazioni

Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) dovute al D. Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti TARI (L. 147/2013, commi dal 641 al 668) per le aziende industriali.

Le principali novità riguardano:

- l'esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, dove sono prodotti soltanto rifiuti speciali; sarebbero pertanto tassabili solo i locali adibiti ad uffici, spogliatoi, mense ecc. che invece producono rifiuti urbani (carta, plastica, vetro ecc.); per ottenere questa riduzione le imprese, se non già divise, deve comunicare al comune la nuova metratura specificando l'uso a cui sono adibite.
- la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione; in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani (uffici, mense, spogliatoi ecc.), è dovuta solo la parte fissa della tariffa; per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al comune entro il **31 maggio**.

### Modalità pratiche e applicative da seguire per fruire di queste riduzioni NOVITÀ INTRODOTTE DAL D. LGS. 116/2020 SUI RIFIUTI AZIENDALI

La riscrittura degli articoli 183 e 184 del Testo Unico Ambientale ha **riformulato la definizione di “rifiuti urbani” e di “rifiuti speciali”**, mentre la modifica dell'art. 198 ha **eliminato la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani**.

Ora è lo stesso testo del D. Lgs. 116/20 che riporta, nell'**allegato L-quater**, l'elenco dei “rifiuti urbani provenienti da fonti diverse da quelle domestiche”, elenco unico e valido per tutti i comuni; rifiuti prodotti da un ben definito elenco di 29 attività e funzioni, pubbliche o private, indicate nell'**allegato L - quinquies**.

**In questo ultimo elenco non compare più la precedente categoria “20- attività industriali con capannoni di produzione”**, mentre sono comprese diverse tipologie di attività artigianali, attività commerciali, attività di somministrazione di cibi e bevande, ipermercati, ecc...

Di possibile interesse per i complessi industriali sono: la categoria 3 - autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; la categoria 6 - esposizioni, autosaloni; la categoria 11 - uffici, agenzie, studi professionali; la categoria 22 - mense, birrerie, hamburgerie. Sono specifiche le categorie 7 - alberghi con ristorante e 8 - alberghi senza ristorante.

Il nuovo art. 183, comma 1 -b sexies, specifica che **“i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”**.

La novità introdotta dall' art. 198, comma 2 bis, permette alle utenze non domestiche la facoltà di conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di **“averli avviati al recupero”**, facoltà questa che però va denunciata preventivamente al Comune e deve essere mantenuta per 5 anni consecutivi, salvo accordi diversi.

### CONSEGUENZE DELLE INNOVAZIONI PER LE AZIENDE INDUSTRIALI

Dalla lettura integrata delle rinnovate definizioni di rifiuti urbani, rifiuti speciali, delle categorie che li producono, comparate con le disposizioni applicative della TARI contenute specialmente nel comma 649 della L. 147/2013, emerge il seguente quadro, confermato dalla Circolare ministeriale:

- **sono sempre e totalmente escluse dall' assoggettamento all'intera TARI** (quota fissa e quota variabile della tariffa) **le superfici produttive delle aziende industriali** (capannoni di produzione, laboratori, ecc.) dove si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori;
- restano, come nel passato, **escluse dalla TARI le superfici che ospitano attrezzature impiantistiche**, centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori/ montacarichi, locali destinati a stagionatura o essiccazione delle merci, celle frigorifere, silos e simili, in quanto in queste superfici non si producono rifiuti urbani;
- restano parimenti **escluse dalla TARI le superfici aziendali esterne**, in quanto queste aree sono “pertinenze” delle superfici interne dove avvengono le lavorazioni industriali. In particolare, risultano escluse, come nel passato, le aree aziendali adibite all'ingresso ed al transito dei veicoli, come anche i parcheggi (gratuiti) dei dipendenti e visitatori.

La **nozione di “esclusione”** significa che sulle superfici aziendali richiamate nei paragrafi precedenti non si applica né la quota variabile della tariffa, né la quota fissa.

Sono riportate indicazioni chiare per l'individuazione delle aree di aziende industriali che possono produrre rifiuti urbani, e quindi **aree che restano sottoposte al pagamento dell'intera TARI (quota fissa e quota variabile), ovviamente a fronte dell'effettuazione da parte del servizio pubblico comunale della raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in tali aree**.

Queste aree sono le **superfici terziarie delle aziende**, ovvero gli uffici amministrativi e tecnici, le sale campionarie, gli spacci aziendali, i locali igienici e gli spogliatoi, le aree ristoro, mense-refettori, infermerie e locali similari. A queste superfici può essere applicata generalmente la tariffa della categoria 11 dell'allegato L-quinquies "Uffici, agenzie, studi professionali", tranne che per le mense o i refettori aziendali, alle quali può essere applicata la tariffa della categoria 22 "Mense, birrerie, hamburgerie", mentre per le sale campionarie o espositive potrebbe essere applicata la categoria 6 "Esposizioni, autosaloni" e per gli spacci aziendali le categorie 13 "negozi abbigliamento, calzature, librerie, ecc." oppure 15 "Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, ecc.".

I **rifiuti provenienti da queste superfici e conferibili al servizio pubblico** sono quelli individuati precisamente nell'allegato L-quater del D. Lgs. 116/2020 e solo quelli.

## TASSAZIONE DEI MAGAZZINI

Una **trattazione specifica** va fatta per quanto riguarda le **superfici di magazzini e depositi aziendali**.

Il comma 649 della L. 147/2013 istitutiva della TARI riporta infatti la seguente disposizione: *"Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione"*.

La Circolare del Ministero della transizione ecologica n. 37529/2021 riporta ancor più chiaramente: *"Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime"*.

Pertanto, **tutti i magazzini inseriti nei complessi produttivi aziendali funzionali e indispensabili alla produzione, contenenti materie prime in ingresso o semilavorati, vengono esclusi dalla TARI, gli altri no**.

Non si tratta di un'autentica novità, dato che nei magazzini aziendali gli scarti prevalenti sono dovuti alla categoria degli "imballaggi terziari", che già il D. Lgs. 22/1997 "Ronchi", e poi il Testo unico ambientale vietano di conferire al servizio pubblico.

**I magazzini di aziende industriali collocati in luoghi diversi dal sito dove avvengono le lavorazioni industriali, ma "esclusivamente e funzionalmente" asserviti al rifornimento di beni oggetto di lavorazioni dovrebbero essere esclusi dalla tassazione se** comprovato il legame tra il sito del magazzino ed il sito produttivo servito.

Un settore particolare è la tipologia dei **magazzini delle attività di logistica per conto terzi**, che non sono direttamente legati ad una attività produttiva, anche se è chiaro il collegamento funzionale con le aziende servite. Per questi casi è **possibile proporre la detassazione quando è comprovabile la diretta funzione di servizio della piattaforma logistica ad un'azienda o gruppo di aziende produttive specifiche**, mediante autocertificazione, come nel caso precedente, con una corretta commisurazione tariffaria in relazione alle ridotte quantità di rifiuti prodotti, utilizzando la facoltà di esclusione e riduzione della quota tariffaria variabile, in relazione alla produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico (come sono gli scarti di imballaggi terziari che si producono tipicamente nei magazzini) o all' "avvio a recupero" degli stessi rifiuti prodotti, di cui si espongono di seguito le indicazioni normative.

Il D. Lgs. 116/2020 ha infatti **rivisto o riformulato le regole per due casistiche di gestione dei rifiuti urbani**:

- la scelta di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- l'avvio a recupero dei rifiuti prodotti.

## FACOLTÀ DI CONFERIRE I PROPRI RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

Il D. Lgs. 116/2020 ha aggiunto all'articolo 198 del Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) il nuovo comma 2 bis, che dispone:

*"Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi"*.

Questa disposizione sembra improntata ad un obiettivo di maggiore libertà e concorrenzialità tra gestore pubblico ed operatori privati nell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti prodotti dalle categorie economiche, e non è una novità assoluta poiché già il D. Lgs. 22/1997, all'art. 21 escludeva dalla "privativa comunale" l'avvio a recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, aprendo alla libera concorrenza. La nuova norma nasconde però due insidie, esplicitate nel comma 10 all'art. 238, anch'esso aggiunto dal D. Lgs. 116:

- a) i rifiuti conferiti ad operatori privati debbono essere dichiarati "avviati al recupero", sempre, quindi non possono essere conferiti se l'operatore li dovesse "avviare a smaltimento";
- b) la scelta di servirsi del servizio pubblico o di operatori privati deve essere comunicata al proprio Comune anticipatamente e per un periodo non inferiore a 5 anni, fatta salva la possibilità di ritornare al servizio pubblico prima della scadenza, mediante specifica richiesta, che il gestore pubblico "può accogliere".

L' applicazione di questa norma è declinata in due modalità:

- poiché la norma aggiornata dispone che la "quota fissa" della tariffa TARI debba comunque essere corrisposta al proprio Comune per le superfici che producono rifiuti urbani, **nel caso di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti (ed avviati obbligatoriamente al "recupero") si ottiene l'esenzione della sola "quota variabile" della tariffa;**
- in caso di **conferimento agli operatori privati di una parte dei rifiuti prodotti**, si ottiene una riduzione della "quota variabile", riduzione più o meno proporzionale alla quantità dei rifiuti conferiti;

Inoltre, la Circolare del Ministero specifica la differenza tra l'applicazione del concetto di "recupero", utilizzato dal D. Lgs. 116, ed il concetto di "riciclo" previsto dal comma 649 della normativa TARI del 2013.

Mentre nel concetto di recupero è contenuto il caso di "recupero energetico", ovvero combustione dei rifiuti, quest'ultimo è escluso dalle possibilità di "riciclo", che quindi esprime una casistica più limitata.

*"Alla luce di questa indicazione normativa (il nuovo comma 10 dell'art.238) la riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo".*

È stato indicato anche il **termine entro il quale si possa esercitare la scelta** di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, termine riportato all'interno del "Decreto Sostegni" (D. L. n. 41 del 22 marzo 2021), dove è disposto che **le imprese che vogliono uscire dal servizio pubblico debbono comunicarlo al proprio Comune entro il 31 maggio di ciascun anno**, per permettere ai Comuni di deliberare le tariffe entro il 30 giugno.

## INDICAZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE DENUNCE DELLE SUPERFICI TASSABILI

Nel caso in cui sia necessario aggiornare le superfici tassabili in relazione alle novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020 e alle circolari del Ministero della transizione ecologica (note 37529/2021 e 51657/2021) oppure per dichiarare i nuovi insediamenti si indichino:

a) le superfici terziarie aziendali tassabili, suddivise in:

- uffici e servizi;
- mense/refettori/locali ristoro;
- eventuali sale campionarie / esposizioni;
- eventuali spacci aziendali;

b) le superfici interne adibite alle varie fasi produttive dove si producono rifiuti non urbani (non tassabili);

c) le superfici interne dei magazzini **funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo, destinate ad accogliere materie prime e/o merci del medesimo processo produttivo** (non tassabili) in quanto i rifiuti nelle stesse prodotti sono sempre speciali, alla luce delle norme dell'articolo 183, comma 1, lettera b-sexies del Dlgs 152/2006 e dell'allegato L-quinquies del medesimo decreto. **Mentre restano soggetti i magazzini e i locali con destinazioni diverse, pur se utilizzati da attività industriali;**

**Per la maggiore comprensione bisogna allegare una planimetria degli edifici aziendali con l'indicazione delle tre tipologie di funzioni sopra richiamate.**

Nel caso di **fuoriuscita dal servizio pubblico Comunale** anche per le funzioni terziarie aziendali, la comunicazione va fatta entro il 31 maggio richiamando la facoltà prevista dall' articolo 198, comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, come rinnovato dal D. Lgs. 116/2020.

## PRECISAZIONI CONCLUSIVE

Nella compilazione dei modelli bisogna ricordare che **NON TUTTI I RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' INDUSTRIALI SONO SPECIALI**, ma solo quelli che non rientrano nella definizione di rifiuto urbano.

L'articolo 184 ha definito speciali i rifiuti di lavorazione industriale, se diversi da quelli urbani, mentre, l'articolo 183 ha chiarito che sono rifiuti urbani, per quanto attiene alle utenze non domestiche, quelli rientranti nell'elenco dei rifiuti compresi nell'allegato L-quater al citato decreto, prodotti dalle attività inserite nell'allegato L-quinquies del medesimo D. Lgs. 152/2006. Tuttavia, la lettera b-sexies dell'articolo 183 ha chiarito che non sono rifiuti urbani i rifiuti della produzione e, l'elenco L-quinquies, non comprende le attività industriali.

Pertanto è obbligatorio applicare il tributo con riferimento a tutte le superfici nelle quali, per la loro destinazione, si producono rifiuti urbani (come uffici, mense, spacci, eccetera). Anche il TAR in numerose pronunce evidenzia il concetto che *«possono essere generati anche all'interno dei capannoni nei quali si esercita l'attività industriale e dal cui processo deriva certamente la produzione di rifiuti speciali, senza che ciò possa escludere in via assoluta anche il prodursi di rifiuti urbani»*.

Le attività industriali potranno beneficiare della detassazione delle superfici utilizzate solo laddove dimostrino che nelle stesse si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, così come definiti dall'elenco L-quater, valorizzando la previsione dell'articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 che non definisce i rifiuti della lavorazione industriale come speciali, ma solo in quanto "diversi dai rifiuti urbani".

**L'onere probatorio grava sempre sul contribuente, tenuto a dimostrare la produzione "continuativa e prevalente" di rifiuti speciali, oltre che l'avvenuta gestione dei predetti rifiuti da parte dello stesso.**